

Manuale d'uso:

Trasmissione dei dati necessari alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2015 e alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2014 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2014 e fino al 31 dicembre 2014.

Acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

16 gennaio 2015

1	Accesso alla raccolta.....	2
2	Il pannello di controllo della raccolta	4
3	Funzionalità comuni nella raccolta dati	6
	3.1 Il caricamento massivo.....	6
	3.2 I bottoni all'interno delle maschere da compilare.....	7
	3.3 La sezione Invio definitivo.....	8
4	Indicazioni generali sui contenuti della raccolta	9
5	Contenuto delle sezioni della raccolta	10
	5.1 Dati di società.....	10
	5.1.1 Stratificazione contributi centralizzati	10
	5.1.2 Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (tel).....	10
	5.2 Dati di località.....	11
	5.2.1 Stato di lavorazione località.....	11
	5.3 Attività di distribuzione.....	12
	5.3.1 Sezione I - Risultati fisici.....	12
	5.3.2 Sezione II - Costo storico.....	12
	5.3.3 Sezione II bis - Stratificazione contributi.....	13
	5.3.4 Sezione III – Riclassifiche	14
	5.3.5 Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche	15
	5.3.6 Sezione IV – dismissioni	16
	5.3.7 Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni	17
	5.4 Attività di misura.....	18
	5.4.1 Sezione I - Risultati fisici.....	18
	5.4.2 Sezione II - Costo storico.....	18
	5.4.3 Sezione II bis - Stratificazione contributi.....	20
	5.4.4 Sezione III – Riclassifiche	21
	5.4.5 Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche	22



5.4.6	Sezione IV – dismissioni	23
5.4.7	Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni	24
5.5	Allegati.....	26
5.5.1	Invio certificazioni	26
5.5.2	28
Allegato 4	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.5.3	29
Allegato 5	Errore. Il segnalibro non è definito.
6	Richiesta di informazioni.....	30

1 Accesso alla raccolta

Per poter accedere alla raccolta dati è necessario che l'impresa distributrice, nella persona del legale rappresentante, sia accreditata presso l'Anagrafica Operatori.

Pertanto, dopo essersi collegati al sito dell'Autorità www.autorita.energia.it, entrando nella "sezione "Operatori - Gas", si accede alla seguente pagina:

The screenshot shows the website interface for 'Operatori gas'. At the top, there is a search bar and navigation links for 'Cerca', 'Contatti', and 'English'. Below this is a main navigation bar with tabs for 'Consumatori', 'Operatori', and 'Stampa'. The 'Operatori' tab is active. On the left, there is a sidebar menu with categories like 'Autorità', 'Atti e provvedimenti', 'Dati e documenti', and 'Servizi'. Below the sidebar, there are several informational boxes: 'aggiornamento trimestrale allacciamento', 'efficienza energetica', and 'gare concessione gas'. The main content area is titled 'Operatori gas' and contains a list of links: 'Ricerca operatori', 'Anagrafica operatori', 'Anagrafica territoriale distribuzione', 'Anagrafica venditori', 'Reclami operatori/produitori', and 'Gare concessione distribuzione gas'. Below this is a 'Le ultime novità' section with 'DELIBERAZIONI' and 'DETERMINE' subsections. The 'DELIBERAZIONI' section lists three recent decisions with their dates and titles. The 'DETERMINE' section lists a determination from October 3, 2014. On the right side, there are two vertical lists: 'Argomenti' and 'Documenti e attività'. An arrow points from the 'Documenti e attività' list to the 'Raccolte dati' item.

Figura 1.1: Accesso raccolte dati

Cliccando su “raccolte dati” e, nella pagina successiva, su “accesso al sistema”, si accede alla pagina in cui è possibile effettuare il login di accesso.

Inserisci login e password

Login:

Password:

LOGIN ANNULLA

Per sicurezza dovresti effettuare il logout e chiudere tutte le finestre del browser quando hai finito di utilizzare servizi che necessitano autenticazione.

Per chiarimenti e supporto di tipo tecnico:



dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, oppure:

infoanagrafica@autorita.energia.it (indicare sempre la Ragione Sociale e la PIVA del soggetto per cui si sta scrivendo).

Figura 2.1: Pagina di accesso

Dopo aver effettuato l'autenticazione, l'utente troverà una pagina, definita come Indice delle raccolte, che elenca le raccolte dati a cui è abilitato: tra queste troverà anche “Rab Gas- Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale”.

Selezionando il link relativo alla raccolta in questione, si accede alla pagina dello “Storico edizioni raccolta dati Rab Gas- Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale”.

Raccolta dati: Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale -

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA		
Storico edizioni raccolta dati Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale				
Edizione	Svolgimento raccolta	Stato	Stato compilazione	Invio definitivo
 Anno Solare 2013 per tariffe 2015	Dal 03/09/2014 al 30/12/2014	<u>Aperta</u>	Completata	Effettuato 
 Anno solare 2012 per tariffe 2014	Dal 01/06/2013 al 31/12/2014	<u>Aperta</u>	Parziale	Non effettuato

Figura 3.1: Storico della raccolta

In questa pagina si trova il *link* per tornare all'indice delle raccolte dati, oltre ad altre informazioni quali:

- l'edizione ed il suo riferimento;
- il periodo di svolgimento della raccolta;
- lo stato della raccolta (aperta o chiusa);
- lo stato della compilazione (non iniziata, parziale o completa);
- le informazioni riguardanti l'invio definitivo (non effettuato o effettuato);
- il *link* per accedere alla raccolta rappresentato dall'icona che precede il riferimento dell'edizione o dallo stato della raccolta.

Il simbolo  indica che i dati sono modificabili in quanto non è stato ancora effettuato l'invio definitivo. Il simbolo  indica che i dati non sono modificabili in quanto è stato effettuato l'invio definitivo.

2 Il pannello di controllo della raccolta

Accedendo alla raccolta viene visualizzata la pagina **Pannello di controllo** (figura 4.1) dove sono presenti tutte le voci inerenti a questa raccolta.



Raccolta dati: Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale - Anno solare 2013

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA	
-----------------	-------------	--------------------------------	--

Pannello di controllo

Richiesta di Extra Time ACCETTATA, data scadenza: 16/02/2015

Denominazione	Manuale ?
Dati società	
Stratificazione contributi centralizzati	COMPILA
Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di tele lettura e tele gestione (TEL)	COMPILA
Dati località	
Stato di lavorazione località	RIEPILOGO COMPILA
Con riferimento alle distribuzioni di gas diversi dal gas naturale si precisa quanto segue:	
<ul style="list-style-type: none">Le località con anno di prima fornitura (APF) 2013 o 2014, possono non compilare le sezioni di seguito descritte.Le località per le quali alla data del 31 dicembre 2013 il numero di punti di riconsegna attivi (PDR) risulta inferiore a 500, possono non compilare le sezioni di seguito descritte (devono però spuntare il flag PDR 500 presente in ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE - SEZIONE I - RISULTATI FISICI).	
Attività di distribuzione	
Sezione I - Risultati Fisici	RIEPILOGO COMPILA
Sezione II - Costo storico	RIEPILOGO COMPILA
Sezione II bis - Stratificazione contributi	RIEPILOGO COMPILA
Sezione III - Riclassifiche	RIEPILOGO COMPILA
Sezione III bis - Stratificazione Contributi per Riclassifiche	RIEPILOGO COMPILA
Sezione IV - Dismissioni	RIEPILOGO COMPILA
Sezione IV bis - Stratificazione contributi per Dismissioni	RIEPILOGO COMPILA
Attività di misura	
Sezione I - Risultati fisici	RIEPILOGO COMPILA
Sezione II - Costo storico	RIEPILOGO COMPILA
Sezione II bis - Stratificazione contributi	RIEPILOGO COMPILA
Sezione III - Riclassifiche	RIEPILOGO COMPILA
Sezione III bis - Stratificazione Contributi per Riclassifiche	RIEPILOGO COMPILA
Sezione IV - Dismissioni	RIEPILOGO COMPILA
Sezione IV bis - Stratificazione contributi per Dismissioni	RIEPILOGO COMPILA
Allegati	
Invio certificazioni	COMPILA

ELENCO COMUNICAZIONI INVIO DEFINITIVO

Figura 4.1: Pannello di controllo della raccolta

Nel pannello di controllo, come nel resto del sistema, è presente il bottone per poter tornare all'indice delle raccolte. Inoltre da qualunque punto del sistema è sempre possibile tornare a questa pagina cliccando il bottone in alto a destra PANNELLO DI CONTROLLO.

Nel pannello di controllo, sono presenti diverse voci e accanto a queste i bottoni:

- 1) RIEPILOGO: che permette di visualizzare l'elenco delle località dell'operatore per le sezioni relative ai *Dati località*;
- 2) COMPILA: che permette di compilare le maschere delle sezioni *Dati società e Allegati* o di accedere al menù di compilazione per la sezione *Dati località*.

I bottoni di compilazione cambieranno aspetto in base allo stato: il tasto di compilazione associato ad una voce, in principio di colore celeste, diviene azzurro acceso quando tutte le maschere associate alla sezione sono state compilate.

ATTENZIONE: nell'elenco delle località associate all'operatore sono comprese anche località in stato di pending.

Per queste ultime (cfr. manuale Anagrafica territoriale) è possibile visualizzare i dati precedentemente memorizzati, ma non modificarli né salvare le maschere. Per poter effettuare l'invio definitivo è dunque necessario che la situazione di pendenza sia risolta (confermando l'avvenuta acquisizione/cessione nell'Anagrafica territoriale o sollecitando l'operatore cedente a farlo qualora sia stata dichiarata un'acquisizione non confermata dalla controparte).

3 Funzionalità comuni nella raccolta dati

3.1 Il caricamento massivo

Una modalità alternativa di Compilazione è il Caricamento Massivo.

I caricamenti massivi sono disponibili solo per le maschere della seconda sezione (Dati località) e permettono di salvare contemporaneamente i dati relativi a tutte le località dell'operatore, senza il bisogno di accedere alle singole pagine.

Per utilizzare tale modalità basta selezionare il pulsante RIEPILOGO dal Pannello di controllo raccolta. Il sistema presenterà, sotto l'elenco delle proprie località, una maschera come da immagine seguente¹:




Figura 5.1: Caricamento massivo

¹ L'aspetto del pulsante Sfoggia e della casella di caricamento può variare a seconda del browser utilizzato

Come prima cosa occorre scaricare il template Excel (xls), cliccando sull'icona raffigurante il mondo con una freccia verde. Il file scaricato conterrà (se presenti) i dati già caricati nella sezione corrente per tutte le località e dovrà essere completato seguendone l'intuitiva impostazione grafica.

Dopo la compilazione il file deve essere caricato sul sistema. Cliccando sul pulsante SFOGLIA si apre una finestra da cui selezionare il documento Excel opportunamente compilato. Cliccando sul pulsante CARICA si carica il contenuto del file nel sistema.

Appena caricato il file, a video comparirà un messaggio che indica se l'upload del file è andato a buon fine: **questo non implica che il sistema abbia accettato e salvato i dati in esso contenuti.**

Entro pochi minuti si riceverà infatti un'email per informare dell'avvenuto salvataggio dei dati inseriti o, qualora fossero stati riscontrati degli errori, il motivo del rifiuto ed i valori eventualmente da correggere.

È possibile ripetere ogni caricamento più volte: ogni volta che un invio massivo va a buon fine i dati contenuti nel file Excel sovrascrivono i precedenti valori eventualmente dichiarati per quella sezione, se invece sono riscontrati errori o vincoli non rispettati, nessun nuovo dato viene salvato.

I dati caricati attraverso questa funzionalità saranno visibili all'interno delle maschere solo dopo l'avvenuta ricezione dell'email riguardante l'esito del caricamento.

ATTENZIONE: le maschere compilate con caricamento massivo sono salvate automaticamente.

Unicamente per la *sezione I – Risultati fisici* è in alcuni casi necessario accedere alla maschera della località per confermare il salvataggio.

Le località per cui ciò si rende necessario sono comunque facilmente identificabili dal menù di configurazione della sezione (cfr. §) in quanto identificate dal simbolo di *non compilato*.

ATTENZIONE: dall'elenco delle località presenti nel file Excel sono escluse eventuali località in stato di pending.

Per queste ultime non è infatti consentito il salvataggio di nuovi dati finché la situazione di pendenza non viene risolta.

3.2 I bottoni all'interno delle maschere da compilare

All'interno di tutte le maschere da compilare è possibile cancellare tutti i dati imputati nella maschera e aggiornare lo stato di compilazione della maschera stessa in "Non Compilato" mediante il bottone CANCELLA DATI.

In fondo alla pagina, inoltre, è presente una banda blu che contiene dei pulsanti e può essere di tre tipi:

- se la maschera appartiene alla sezione *Dati società*, i bottoni presenti sono:



- se la maschera appartiene alla sezione *Dati località*, i bottoni presenti sono:

SALVA

ANNULLA

STAMPA PDF

INVIO DEFINITIVO

- per la maschera di *Invio allegati* i bottoni presenti sono:

SALVA

ANNULLA

INVIO DEFINITIVO

SALVA: permette il salvataggio dei dati imputati. **Attenzione:** i dati non vengono salvati in automatico, bisogna sempre darne esplicita conferma attraverso il bottone *Salva*.

ELENCO MASCHERE: riporta alla pagina con l'elenco delle località da compilare. Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi **non** vengono salvati automaticamente; pertanto ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.

STAMPA PDF: genera il pdf della maschera.

INVIO DEFINITIVO: porta alla sezione *Invio definitivo*.

ANNULLA: permette di ritornare al pannello di controllo della raccolta. Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi **non** vengono salvati automaticamente; pertanto ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.

3.3 La sezione Invio definitivo

È possibile accedere a questa sezione in più modi:

- dal pannello di controllo della raccolta tramite il bottone INVIO DEFINITIVO
- dalle maschere, attraverso il bottone INVIO DEFINITIVO

In tutti i casi se la compilazione della raccolta non è stata completata il sistema non permette l'invio definitivo dei dati e mostra un messaggio che avvisa l'utente dell'impossibilità di effettuare tale operazione. Se invece la compilazione della raccolta è completa, il sistema chiede conferma sulla volontà di effettuare l'invio o se si desidera annullare e tornare alla compilazione.

A invio definitivo avvenuto, il sistema spedisce una mail al rappresentante legale e agli utenti delegati, con in allegato l'attestato della avvenuta ricezione dei dati da parte del sistema. La mail contiene i file pdf contenenti i dati inseriti nelle maschere.

Nota:

Nel caso in cui l'impresa distributrice non gestisca nuove località sorte dopo il 16 ottobre 2014, in assenza di invio definitivo da parte della medesima impresa di distribuzione sarà l'Autorità a forzare d'ufficio tale funzionalità.

ATTENZIONE: Per effettuare l'invio dei dati è necessario aver compilato totalmente la raccolta dati.

4 Indicazioni generali sui contenuti della raccolta

La presente raccolta è rivolta:

con riferimento ai dati tariffari

- alle imprese di distribuzione interessate dalla nascita di nuove località successivamente alla data del 16 ottobre 2014 (per nuove località si intendono le località in cui la prima fornitura di gas è avvenuta in data successiva al 16 ottobre 2014 e le località interessate da separazione/unione sempre in data successiva al 16 ottobre 2014;
- alle imprese di distribuzione sorte successivamente alla data del 16 ottobre 2014, compresi i casi di incorporazione, fusione etc.

con riferimento ai dati relativi alla quota parte dei cespiti di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso

- a tutte le imprese di distribuzione.

Tutte le informazioni trasmesse all'Autorità, devono essere conservate dall'impresa distributrice in modo ordinato e rese accessibili per un periodo non inferiore a dieci anni.

L'Autorità ritiene i dati ricevuti per la determinazione tariffaria di natura riservata e confidenziale, pertanto tali dati verranno diffusi nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

LA PRESENTE RACCOLTA DATI TERMINA PERENTORIAMENTE IL 12 FEBBRAIO 2015.

LA CONFIGURAZIONE PRESA A RIFERIMENTO È QUELLA IN ESSERE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2014.

5 Contenuto delle sezioni della raccolta

5.1 Dati di società

5.1.1 Stratificazione contributi centralizzati

Con riferimento alle sole imprese distributrici che hanno iniziato l'attività di distribuzione del gas successivamente alla data del 16 ottobre 2014, per ciascun anno e per ciascun cespite presente nei bilanci delle medesime imprese, riportare i valori dei contributi pubblici capitalizzati.

Per le altre imprese distributrici la presente sezione non è abilitata e quindi non modificabile.

NOTA:

Nei casi di acquisizioni societarie successive alla data del 16 ottobre 2014, il soggetto entrante può richiedere alla Direzione Infrastrutture l'abilitazione all'inserimento dei dati di contributi già dichiarati dal soggetto uscente nelle precedenti raccolte.

5.1.2 Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (tel)

Con riferimento alle sole imprese distributrici che hanno iniziato l'attività di distribuzione del gas successivamente alla data del 16 ottobre 2014, per ciascun anno e per ciascun cespite presente nei bilanci delle medesime imprese, riportare:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)]**;
- il valore dei contributi percepiti;
- il valore delle immobilizzazioni in corso **[LIC]**;
- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio **[LIC prec.]**;
- il valore delle eventuali dismissioni e relativi contributi;
- il valore delle eventuali riclassifiche e relativi contributi.

Per le altre imprese distributrici la presente sezione non è abilitata e quindi non modificabile.

NOTA:

Nei casi di acquisizioni societarie successive alla data del 16 ottobre 2014, il soggetto entrante può richiedere alla Direzione Infrastrutture l'abilitazione all'inserimento dei dati di investimento, già dichiarati dal soggetto uscente nelle precedenti raccolte, riferiti a sistemi di telelettura/telegestione, purché ancora in esercizio ed in uso.

5.2 Dati di località

5.2.1 Stato di lavorazione località

Con riferimento alle sole località con stato **DA PROCESSARE** e **VALUTATO DAL GESTORE**, è possibile modificare i dati in precedenza dichiarati e, qualora i medesimi dati siano stati nel frattempo verificati in contraddittorio con l'Ente locale concedente e sia stato raggiunto l'accordo con quest'ultimo, è possibile nella presente sezione modificare lo stato di lavorazione in **VERIFICATO CON L'ENTE CONCEDENTE**.

È inoltre possibile cambiare lo stato **DA PROCESSARE** con **VALUTATO DAL GESTORE** e viceversa.

Si riportano di seguito le definizioni relative allo **STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ**

DA PROCESSARE

I dati disponibili sono stati inseriti in via del tutto provvisoria dal gestore. Per le località con stato «da processare» non è possibile calcolare lo *split* della RAB.

VALUTATO DAL GESTORE

Il gestore ha valutato lo *split* dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell'interpretazione del contratto di concessione.

VERIFICATO CON L'ENTE CONCEDENTE

Il gestore ha determinato lo *split* dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell'interpretazione del contratto di concessione, verificate in contraddittorio con l'Ente locale concedente e sui quali ha raggiunto l'accordo con quest'ultimo.

N.B. – Nel caso di località in stato «DA PROCESSARE» il gestore può decidere se inserire dati provvisori oppure se lasciare «zero». In ogni caso potrà procedere successivamente alle necessarie rettifiche, secondo quanto indicato nel seguito.

Si segnala inoltre che la presente sezione deve essere compilata e salvata solo dopo aver terminato il caricamento dei dati economici.

Il sistema non prevede salvataggi parziali pertanto il caricamento/salvataggio dei dati inseriti deve essere necessariamente effettuato in un'unica soluzione.

Nella successiva FIGURA 6.1 è riportata la maschera "**STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ**"

FIGURA 6.1

Raccolta dati: Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale - Anno Solare 2013

Indice raccolte Anagrafiche Pannello di controllo RACCOLTA

STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ CANCELLA DATI

Attenzione!
La presente form deve essere compilata e salvata solo dopo aver terminato il caricamento dei dati economici.
Il sistema non prevede salvataggi parziali pertanto il caricamento/salvataggio dei dati deve essere effettuato in un'unica soluzione.

	Da processare	Valutato dal gestore	Verificato con l'Ente concedente
8780 - Località A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8781 - Località B	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SALVA ANNULLA STAMPA PDF INVIO DEFINITIVO

Figura 6.1: Maschera stato di lavorazione località

5.3 Attività di distribuzione

5.3.1 Sezione I - Risultati fisici

La presente sezione deve essere compilata solo per le località sorte dopo il 16 ottobre 2014 a seguito di separazione/unione di località. Per le località in avviamento (APF 2013 e 2014), sorte dopo il 16 ottobre 2014, la presente sezione non deve essere compilata. Il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato sulle località estinte nelle precedenti raccolte per le località estinte.

MODELLO STORICO 46BIS

La presente sezione non è compilabile nell'ambito della presente raccolta dati.

5.3.2 Sezione II - Costo storico

Per le località con data inizio fornitura successiva al 16 ottobre 2014 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 16 ottobre 2014 a seguito di separazione/unione di precedenti località, l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 45.3 della RTDG 2009/2012, è necessario dare separata evidenza degli investimenti realizzati relativi alle tipologie

individuare alle lettere a) e b) del medesimo comma 45.3 della RTDG 2009/2012, indicando il valore ad essi relativo nelle colonne “Sostituzione condotte” e “Ammodernamento sistema di odorizzazione”; **pertanto tali valori non dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “CONDOTTE STRADALI” e “IMPIANTI PRINCIPALI”.**

Per tutte le località con stato diverso da **VERIFICATO CON L'ENTE CONCEDENTE**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati per il calcolo delle tariffe.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione “**STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ**” presente nei “**DATI DI SOCIETÀ**”.

5.3.3 Sezione II bis - Stratificazione contribuiti

Per le località con data inizio fornitura successiva al 16 ottobre 2014 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 16 ottobre 2014 a seguito di separazione/unione di precedenti località, l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica dei contribuiti; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 45.3 della RTDG 2009/2012, è necessario dare separata evidenza dei contribuiti percepiti relativi alle tipologie individuate alle lettere a) e b) del medesimo comma 45.3 della RTDG 2009/2012, indicando il valore ad essi relativo nelle colonne “SOSTITUZIONE CONDOTTE” e “AMMODERNAMENTO SISTEMA DI ODORIZZAZIONE”; **pertanto tali valori non dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “CONDOTTE STRADALI” e “IMPIANTI PRINCIPALI”.**

Per tutte le località con stato diverso da **VERIFICATO CON L'ENTE CONCEDENTE**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati per il calcolo delle tariffe.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione “**STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ**” presente nei “**DATI DI SOCIETÀ**”.

5.3.4 Sezione III – Riclassifiche

Per le località con data inizio fornitura successiva al 16 ottobre 2014 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 16 ottobre 2014 a seguito di separazione/unione di precedenti località va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto;
- riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 16 ottobre 2014. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato si devono indicare i valori del costo storico in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 45.3 della RTDG 2009/2012, è necessario dare separata evidenza delle eventuali riclassifiche relative alle tipologie individuate alle lettere a) e b) del medesimo comma 45.3 della RTDG 2009/2012, indicando il valore ad essi relativo nelle colonne “SOSTITUZIONE CONDOTTE” e “AMMODERNAMENTO SISTEMA DI ODORIZZAZIONE”; **pertanto tali valori non dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “CONDOTTE STRADALI” e “IMPIANTI PRINCIPALI”**.

Per tutte le località con stato diverso da **VERIFICATO CON L'ENTE CONCEDENTE**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2013 è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione “**STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ**” presente nei “**DATI DI SOCIETÀ**”.

5.3.5 Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche

Per le località con data inizio fornitura successiva al 16 ottobre 2014 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 16 ottobre 2014 a seguito di separazione/unione di precedenti località va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- contributi riferiti a riclassifiche di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 16 ottobre 2014. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta;

Per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Il valore dei contributi da associare ai cespiti oggetto della riclassificazione è determinato proporzionalmente al valore dei medesimi cespiti riclassificati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per riclassifiche, è necessario che siano state dichiarate riclassifiche per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Riclassifiche.

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 45.3 della RTDG 2009/2012, è necessario dare separata evidenza degli eventuali contributi riferibili a riclassifiche relativi alle tipologie individuate alle lettere a) e b) del medesimo comma 45.3 della RTDG 2009/2012, indicando il valore ad essi relativo nelle colonne “SOSTITUZIONE CONDOTTE” e “AMMODERNAMENTO SISTEMA DI ODORIZZAZIONE”; **pertanto tali valori non dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “CONDOTTE STRADALI” e “IMPIANTI PRINCIPALI”**.

Per tutte le località con stato diverso da **VERIFICATO CON L'ENTE CONCEDENTE**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2013 è necessario utilizzare il *link “Rettifica dati inseriti in precedenza”* che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione “**STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ**” presente nei “**DATI DI SOCIETÀ**”.

5.3.6 Sezione IV – dismissioni

Per le località con data inizio fornitura successiva al 16 ottobre 2014 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 16 ottobre 2014 a seguito di separazione/unione di precedenti località va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti;
- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 16 ottobre 2014. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “dismissioni” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per “dismissione” si intende il caso di alienazione o dismissione anticipata dei cespiti rispetto alla vita utile rilevante a fini regolatori.

Pertanto, con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato o dismesso anticipatamente, si devono indicare i valori del costo storico in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 45.3 della RTDG 2009/2012, è necessario dare separata evidenza delle eventuali dismissioni relative alle tipologie individuate alle lettere a) e b) del medesimo comma 45.3 della RTDG 2009/2012, indicando il valore ad essi relativo nelle colonne “SOSTITUZIONE CONDOTTE” e “AMMODERNAMENTO SISTEMA DI ODORIZZAZIONE” ”; **pertanto tali valori non dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “CONDOTTE STRADALI” e “IMPIANTI PRINCIPALI”.**

Per tutte le località con stato diverso da **VERIFICATO CON L’ENTE CONCEDENTE**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2013 è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l’anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione “**STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ**” presente nei “**DATI DI SOCIETÀ**”.

5.3.7 Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni

Per le località con data inizio fornitura successiva al 16 ottobre 2014 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 16 ottobre 2014 a seguito di separazione/unione di precedenti località va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- contributi riferiti a dismissioni;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 16 ottobre 2014. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per dismissioni” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Nei casi di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, alla riduzione del costo storico è associata anche una riduzione dei contributi, determinata in proporzione al valore dei cespiti oggetto di cessione.

Solo in tali casi, di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, con riferimento alle singole località interessate, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per dismissioni, è necessario che siano state dichiarate dismissioni per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Dismissioni.

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 45.3 della RTDG 2009/2012, è necessario dare separata evidenza degli eventuali contributi riferibili a dismissioni relative alle tipologie individuate alle lettere a) e b) del medesimo comma 45.3 della RTDG 2009/2012, indicando il valore ad essi relativo nelle colonne “SOSTITUZIONE CONDOTTE” e “AMMODERNAMENTO SISTEMA DI ODORIZZAZIONE” **pertanto tali valori non dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “CONDOTTE STRADALI” e “IMPIANTI PRINCIPALI”.**

Per tutte le località con stato diverso da **VERIFICATO CON L'ENTE CONCEDENTE**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2013 è necessario utilizzare il *link* "Rettifica dati inseriti in precedenza" che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione "**STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ**" presente nei "**DATI DI SOCIETÀ**".

5.4 Attività di misura

5.4.1 Sezione I - Risultati fisici

La presente sezione deve essere compilata solo per le località sorte dopo il 16 ottobre 2014 a seguito di separazione/unione di località. Per le località in avviamento (APF 2013 e 2014), sorte dopo il 16 ottobre 2014, la presente sezione non deve essere compilata. Il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato sulle località estinte nelle precedenti raccolte per le località estinte.

5.4.2 Sezione II - Costo storico

Per le località con data inizio fornitura successiva al 16 ottobre 2014 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 16 ottobre 2014 a seguito di separazione/unione di precedenti località, l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- CESPITI PER CATEGORIA;
- CESPITI PER CLASSE DI GRUPPO DI MISURA.

Per le località con data inizio fornitura successiva al 16 ottobre 2014 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 16 ottobre 2014 a seguito di separazione/unione di precedenti località, l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali (**fino all'anno 2011 incluso si utilizza la sottosezione "CESPITI PER CATEGORIA", dall'anno 2012 si utilizza la sottosezione "CESPITI PER CLASSE DI GRUPPO DI MISURA"**); nei casi di

separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Nel dettaglio, nella sottosezione “CESPITI PER CATEGORIA” dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alla categoria di cespiti “**MISURATORI IMPIANTI RE.MI. (TRADIZIONALI ED ELETTRONICI)**”;
- i valori relativi alla categoria di cespiti “**CONCENTRATORI**”.

Invece nella sottosezione “CESPITI PER CLASSE DI GRUPPO DI MISURA” dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alle classi di misuratori appartenenti alla categoria “Misuratori elettronici integrati conformi alle Direttive misura gas²”, **esclusi i misuratori tradizionali resi elettronici a seguito dell’installazione dell’add on**;
- i valori relativi alle classi di misuratori, raggruppate in “ $G4 \leq \text{Misuratore} \leq G6$ ” e “>G6”, appartenenti alla categoria “**Misuratori tradizionali non conformi alle Direttive misura gas³**”, **inclusi quelli su cui è stato installato l’add on**;
- i valori relativi agli *add on* installati raggruppati in “ $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ ” e “>G40”.

Al fine di evitare duplicazioni nel riconoscimento dei costi, nella colonna “>G6” va inserito il costo del solo misuratore, mentre il costo dell’*add on* va inserito nella colonna relativa agli *Add on* sulla base dei due raggruppamenti, “ $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ ” e “>G40”

Per tutte le località con stato diverso da **VERIFICATO CON L’ENTE CONCEDENTE**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati per il calcolo delle tariffe.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione “**STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ**” presente nei “**DATI DI SOCIETÀ**”.

² Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.

³ Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.

5.4.3 Sezione II bis - Stratificazione contributi

Per le località con data inizio fornitura successiva al 16 ottobre 2014 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 16 ottobre 2014 a seguito di separazione/unione di precedenti località, l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- CESPITI PER CATEGORIA;
- CESPITI PER CLASSE DI GRUPPO DI MISURA.

Per le località con data inizio fornitura successiva al 16 ottobre 2014 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 16 ottobre 2014 a seguito di separazione/unione di precedenti località, l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi incassati (**fino all'anno 2011 incluso si utilizza la sottosezione "CESPITI PER CATEGORIA", dall'anno 2012 si utilizza la sottosezione "CESPITI PER CLASSE DI GRUPPO DI MISURA"**); nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Nel dettaglio, nella sottosezione "CESPITI PER CATEGORIA" dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespiti "**MISURATORI IMPIANTI RE.MI. (TRADIZIONALI ED ELETTRONICI)**";
- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespiti "**CONCENTRATORI**".

Invece nella sottosezione "CESPITI PER CLASSE DI GRUPPO DI MISURA" dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alle classi di misuratori appartenenti alla categoria "Misuratori elettronici integrati conformi alle Direttive misura gas⁴", **esclusi i misuratori tradizionali resi elettronici a seguito dell'installazione dell'add on**;
- il valore dei contributi relativi alle classi di misuratori, raggruppate in " $G4 \leq \text{Misuratore} \leq G6$ " e ">G6", appartenenti alla categoria "**Misuratori tradizionali non conformi alle Direttive misura gas⁵**", **inclusi quelli su cui è stato installato l'add on**;

⁴ Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.

⁵ Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.

- il valore dei contributi relativi agli *add on* installati raggruppati in “ $G6 < Misuratore \leq G40$ ” e “ $>G40$ ”.

Per tutte le località con stato diverso da **VERIFICATO CON L'ENTE CONCEDENTE**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione “**STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ**” presente nei “**DATI DI SOCIETÀ**”.

5.4.4 Sezione III – Riclassifiche

Per le località con data inizio fornitura successiva al 16 ottobre 2014 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 16 ottobre 2014 a seguito di separazione/unione di precedenti località va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto;
- riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 16 ottobre 2014. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato, si devono indicare i valori del costo storico in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella SEZIONE II - COSTO STORICO.

Per tutte le località con stato diverso da **VERIFICATO CON L'ENTE CONCEDENTE**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2013 è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione “**STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ**” presente nei “**DATI DI SOCIETÀ**”.

5.4.5 Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche

Per le località con data inizio fornitura successiva al 16 ottobre 2014 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 16 ottobre 2014 a seguito di separazione/unione di precedenti località va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- contributi riferiti a riclassifiche di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 16 ottobre 2014. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta;

Per ciascun anno e per ciascun cespite, riclassificato, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Il valore dei contributi da associare ai cespiti oggetto della riclassificazione è determinato proporzionalmente al valore dei medesimi cespiti riclassificati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per riclassifiche, è necessario che siano state dichiarate riclassifiche per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Riclassifiche.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella SEZIONE II BIS - STRATIFICAZIONE CONTRIBUTI.

Per tutte le località con stato diverso da **VERIFICATO CON L'ENTE CONCEDENTE**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2013 è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione “**STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ**” presente nei “**DATI DI SOCIETÀ**”.

5.4.6 Sezione IV – dismissioni

Per le località con data inizio fornitura successiva al 16 ottobre 2014 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 16 ottobre 2014 a seguito di separazione/unione di precedenti località va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti;
- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 16 ottobre 2014. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “dismissioni” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per “dismissione” si intende il caso di alienazione o dismissione anticipata dei cespiti rispetto alla vita utile rilevante a fini regolatori.

Pertanto, con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato o dismesso anticipatamente, si devono indicare i valori del costo storico in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati **e secondo le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, della RTDG.**

Nella colonne sottostanti all'etichetta “*Mis.conv. sostituiti da mis.ele.*” presente nella maschera di input, si deve riportare il *di cui* del valore delle dismissioni relativi a misuratori convenzionali alienati o dismessi a seguito di sostituzione con misuratori elettronici ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 57 della RTDG. Sono incluse le dismissioni a seguito di sostituzione con misuratori tradizionali con emettitore di impulsi sui quali viene installato l'*add on* (in quest'ultimo caso la sostituzione dovrà riguardare esclusivamente misuratori tradizionali senza emettitore di impulsi).

Con riferimento ai gruppi di misura di classe \leq G6 si ricorda che i valori devono essere dichiarati in coerenza con le disposizioni previste dall'articolo 57, comma 2, della RTDG.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella SEZIONE II - COSTO STORICO.

Per tutte le località con stato diverso da **VERIFICATO CON L'ENTE CONCEDENTE**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2013 è necessario utilizzare il *link "Rettifica dati inseriti in precedenza"* che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione **"STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ"** presente nei **"DATI DI SOCIETÀ"**.

5.4.7 Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni

Per le località con data inizio fornitura successiva al 16 ottobre 2014 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 16 ottobre 2014 a seguito di separazione/unione di precedenti località va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- contributi riferiti a dismissioni;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 16 ottobre 2014. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione "contributi per dismissioni" nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Nei casi di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, alla riduzione del costo storico è associata anche una riduzione dei contributi, determinata in proporzione al valore dei cespiti oggetto di cessione.

Solo in tali casi, di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, con riferimento alle singole località interessate, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per dismissioni, è necessario che siano state dichiarate dismissioni per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera dismissioni.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella SEZIONE II BIS - STRATIFICAZIONE CONTRIBUTI.



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico



Per tutte le località con stato diverso da **VERIFICATO CON L'ENTE CONCEDENTE**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2013 è necessario utilizzare il *link* "*Rettifica dati inseriti in precedenza*" che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione "**STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ**" presente nei "**DATI DI SOCIETÀ**".

5.5 Allegati

5.5.1 Invio certificazioni

INVIO CERTIFICAZIONI - ANNO 2013

Certificazioni da scaricare e inviare obbligatoriamente

RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO
 Deve essere firmato dal legale rappresentante dell'impresa distributrice (articolo 2 comma 1 della RTDG)
Certificazione non ancora caricata

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' DEI DATI TRASMESSI
 È la dichiarazione di cui all'articolo 2 comma 4 della RTDG.
Certificazione non ancora caricata

DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI DI INVESTIMENTO A PRECONSUNTIVO
Certificazione non ancora caricata

RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE LOCALITÀ SORTE DOPO IL 16 OTTOBRE 2014

<input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato	(sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato)	<input type="button" value="ALLEGA"/>	Download template
Nome: prova1.pdf		Data invio: 14-01-2015	

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ DEI DATI TRASMESSI PER LE LOCALITÀ SORTE DOPO IL 16 OTTOBRE 2014

<input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato	(sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato)	<input type="button" value="ALLEGA"/>	Download template
Nome: prova2.pdf		Data invio: 14-01-2015	

Certificazioni non obbligatorie

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 4, ARTICOLO 46/BIS DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 2007, N.259.
Certificazione non ancora caricata

Figura 7.1: Sezione invio certificazioni

Le certificazioni che devono essere caricate sono quelle di seguito riportate nel presente documento (allegato 4 e allegato 5).

L'obbligo di caricamento vale solo per le imprese di distribuzione che gestiscono località con data inizio fornitura successiva al 16 ottobre 2014 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 16 ottobre 2014 a seguito di separazione/unione di precedenti località.

Nella pagina certificazioni sono anche visibili ma non modificabili le dichiarazioni già caricate nella precedente raccolta dati.

Per caricare i file occorre premere il bottone Sfoglia⁶, selezionare il file dal proprio disco fisso e confermare premendo il tasto Allega. L'operazione deve essere ripetuta per ciascuna delle dichiarazioni che si intendono caricare, ognuna delle quali deve essere contenuta in **un singolo file**. Una volta caricati i file desiderati, salvare prima di abbandonare la pagina. Affinché il salvataggio vada a buon fine è necessario che tutte le certificazioni obbligatorie siano state inviate.

Si raccomanda di caricare dei file separati per ciascuna delle dichiarazioni richieste, ognuno dei quali contenente le sole informazioni pertinenti.

⁶ Il nome e l'aspetto di questo bottone possono variare a seconda del browser utilizzato.

5.5.2 Allegato 4

Richiesta di determinazione della tariffa di riferimento per le località sorte dopo il 16 ottobre 2014

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____
IL _____
RESIDENTE IN _____
VIA _____
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
TELEFAX _____ TELEFONO _____
INDIRIZZO E-MAIL _____

richiede a codesta Autorità

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 24 LUGLIO 2014, 367/2014/R/GAS, DI DETERMINARE LA TARIFFA DI RIFERIMENTO, **PER LE LOCALITÀ SORTE SUCCESSIVAMENTE AL 16 OTTOBRE 2014 E FINO AL 31 DICEMBRE 2014**, PER LA SOCIETÀ SOPRA INDICATA.

AL RIGUARDO ALLEGA DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ RELATIVA ALL'INVIO DEI DATI ED INFORMAZIONI ED ALLA VERIDICITÀ DEGLI STESSI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 24 LUGLIO 2014, 367/2014/R/GAS.

DATA

IN FEDE

5.5.3 Allegato 5

Dichiarazione relativa all'invio dei dati ed informazioni ed alla veridicità degli stessi nell'ambito delle disposizioni per la regolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas di cui alla deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____
IL _____
RESIDENTE IN _____
VIA _____
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
TELEFAX _____ TELEFONO _____
INDIRIZZO E-MAIL _____

DICHIARA

CON RIFERIMENTO ALLE LOCALITÀ SORTE SUCCESSIVAMENTE AL 16 OTTOBRE 2014 E FINO AL 31 DICEMBRE 2014

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PROVVISORIA PER L'ANNO 2015 E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO DEFINITIVA PER L'ANNO 2014 IN DATA _____ SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PROVVISORIA PER L'ANNO 2015 E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO DEFINITIVA PER L'ANNO 2014 IN DATA _____ CORRISPONDONO CON I VALORI CONTENUTI NEI LIBRI CONTABILI DELL'IMPRESA E/O, SE APPLICABILE, DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI CESPITI E CHE TALI DATI E INFORMAZIONI, LIMITATAMENTE AI CESPITI OGGETTO DI ACQUISIZIONE NEL CORSO DELL'ANNO 2014, CORRISPONDONO CON I VALORI CONTENUTI NEI LIBRI CONTABILI DEL SOGGETTO ACQUISITO.

DATA

IN FEDE

6 Richiesta di informazioni

Per eventuali informazioni e supporto di tipo tecnico è possibile contattare il numero verde:



attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@autorita.energia.it

L'eventuale rettifica dei dati già inviati in modo definitivo deve essere autorizzata dall'Autorità. L'esercente può iniziare l'operazione di richiesta di rettifica contattando il servizio clienti al numero e all'indirizzo e-mail sopra riportati.

Se l'Autorità deciderà di abilitare l'utente per questa operazione, gli verrà inviata una e-mail di notifica e comparirà, all'interno della raccolta, un bottone che consentirà all'utente di effettuare la richiesta all'Autorità. Nella richiesta deve essere specificata la motivazione della rettifica. Gli uffici dell'Autorità, valutata la motivazione, decideranno se autorizzare la modifica e l'utente sarà avvisato tramite e-mail.

Nelle mail è sempre necessario indicare ragione sociale e PIVA del soggetto per il quale si sta inviando la richiesta e un recapito telefonico del referente.